

# COMUNE DI CASTELCOVATI

Provincia di Brescia

## ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

N. 83/2010 Registro Ordinanze

N. 12573/2010 Protocollo

### IL SINDACO

Visti l'art. 54 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto gli art. 11 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

Ai sensi della L.R. 2 febbraio 2010 n.6

Preso atto delle proposte formulate dagli operatori commerciali locali;

Sentito il parere delle Organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale;

Visto il calendario festività 2011 proposto dal Sindacato Panificatori della Provincia di Brescia;

Sentito il parere dell'unico panificatore operante sul territorio di Castelvovati;

In sostituzione della precedente ordinanza sindacale n.86 del 22 dicembre 2009 di fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio per l'anno 2011

### DISPONE

gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel Comune sono così determinati:

#### ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:

#### DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00

Nel rispetto di tale fascia oraria massima l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**.

Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, fermo restando il limite massimo delle tredici ore giornaliere, può:

- estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore 5 e le ore 24;
- autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino.

## **ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

Qualora l'esercente scelga di osservare la mezza giornata di chiusura questa dovrà essere pubblicizzata con le modalità stabilite dal successivo art. 9.

## **ART. 3 – GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA**

Salvo che non coincidano con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte del Comune, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

- a) 1° gennaio**
- b) Pasqua**
- c) 25 aprile**
- d) 1° maggio**
- e) 15 agosto**
- f) 25 dicembre pomeriggio**
- g) 26 dicembre**

Nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate coincidenti col sabato la stessa sarà aggiuntiva rispetto a quelle previste dal successivo art. 4; nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate non coincidenti col sabato la stessa dovrà essere computata tra quelle previste dal successivo art. 4.2. lettera d).

## **ART. 4 – APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

### **4.1. - ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ**

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico in tutte le giornate domenicali e festive nell'intero anno solare nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

(Si ricorda che l'apertura è sempre da intendersi facoltativa)

### **4.2 – ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 250 MQ**

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate:

- a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre:**
  - **domenica 2 gennaio**
  - **domenica 6 febbraio**
  - **domenica 6 marzo**
  - **domenica 3 aprile**
  - **domenica 5 giugno**
  - **domenica 3 luglio**

- **domenica 7 agosto**
- **domenica 4 settembre**
- **domenica 2 ottobre**
- **domenica 6 novembre ;**

b) **nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto e novembre** individuata ogni anno dal comune, ed individuata per l'anno 2011 nel giorno di:

- **domenica 27 Novembre**

c) **nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;**

d) **in ulteriori 5 giornate domenicali o festive** individuate ogni anno dal comune, individuate per l'anno 2011 nelle seguenti 5 giornate:

- **Giovedì 6 Gennaio** (Epifania)
- **Domenica 17 Aprile** (Domenica delle Palme)
- **Domenica 28 Agosto**
- **Domenica 30 Ottobre**
- **Domenica 20 Novembre**

(Si ricorda che l'apertura è sempre da intendersi facoltativa)

Tali aperture sono consentite nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

## **ART. 5 - ATTIVITA' MISTE**

Le disposizioni della presente ordinanza e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano anche alle attività in cui la vendita è effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Qualora l'azienda svolga promiscuamente la vendita al minuto di generi soggetti ad autorizzazione commerciale e una o più delle attività soggette a specifica normativa in materia di turnazione di orari elencate di seguito, nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura dei negozi deve sospendere la vendita dei generi soggetti ad autorizzazione commerciale. Tali attività sono: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di giornali e riviste, vendita di carburanti, farmacie, agenzie dell'enalotto, rivendita di biglietti ferroviari o di servizi automobilistici di linea.

## **ART. 6 - PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA**

Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 le seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;

- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali;

**Sono inoltre esclusi dall'osservanza del presente provvedimento:**

- f) le farmacie, per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali, degli altri prodotti affini, dei presidi medico-chirurgici e degli articoli sanitari;
- g) gli artigiani e gli industriali che vendono in forma esclusiva merci di propria produzione nei locali di produzione delle stesse;
- h) le mostre e le esposizioni in ambienti aperti al pubblico rientranti nella disciplina sulle manifestazioni fieristiche, nonché le vendite temporanee autorizzate in occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone;
- i) le vendite effettuate in via eccezionale o sporadica, e senza fine di lucro;
- j) i distributori automatici, installati su aree pubbliche o aperte al pubblico (compresi quelli di carburante);
- k) le vendite effettuate:
  - nei circoli privati ed in quelli degli enti nazionali a carattere assistenziale (Acli, Arci, ecc.), quando sono limitate ai soli soci;
  - nelle aziende e nelle sedi di Enti pubblici, quando sono limitate ai soli dipendenti dell'azienda o dell'Ente;
  - negli istituti scolastici, quando sono riservate ai dipendenti ed agli alunni;
  - negli ospedali o cliniche quando sono limitate al personale dipendente, ai ricoverati ed ai visitatori dei degenti;
  - in altri locali, comunque non aperti al pubblico indifferenziato.

**ART. 7 - SFERA DI APPLICAZIONE**

**Alla disciplina dettata dal presente provvedimento sono assoggettati:**

1. gli esercizi di vendita al dettaglio con esclusione delle "particolari attività di vendita" citate nel precedente art. 6;
2. le cooperative che svolgono attività di vendita al dettaglio;
3. i produttori agricoli di cui al d.lgs 228/2001;
4. gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio.

**ART. 8 - PANIFICATORI**

Gli esercizi commerciali autorizzati alla panificazione possono anticipare l'orario di apertura alle ore 6.00.

Di norma non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

Tuttavia, nell'interesse dei consumatori, anche nei giorni di inattività per chiusura del panificatore di Castelvati, è consentita, in caso di due o più festività consecutive, da parte delle attività commerciali operanti nel settore alimentare di Castelvati, la RIVENDITA di pane fresco panificato fuori dal territorio comunale.

Per l'anno 2011 di seguito si propone, come consigliato dal Sindacato Panificatori di Brescia, il calendario della Panificazione:

VENERDI' 31 DICEMBRE 2010 PANIFICAZIONE TRIPLA

Sabato 01 GENNAIO 2011 (Capodanno) chiuso  
Domenica 02 GENNAIO 2011 chiuso – facoltativo aperto ½ giornata-doppia panificazione

MERCOLEDI' 05 GENNAIO 2011 PANIFICAZIONE DOPPIA

Giovedì 06 GENNAIO (Epifania) chiuso

SABATO 23 APRILE PANIFICAZIONE TRIPLA

Domenica 24 APRILE (Pasqua) chiuso  
Lunedì 25 APRILE (Lunedì dell'Angelo/Festa Liberazione) chiuso

MERCOLEDI' 01 GIUGNO PANIFICAZIONE DOPPIA

Giovedì' 02 GIUGNO (Festa della Repubblica ): chiuso

SABATO 13 AGOSTO PANIFICAZIONE TRIPLA

Lunedì 15 AGOSTO (Ferragosto ): chiuso

LUNEDI' 31 OTTOBRE PANIFICAZIONE DOPPIA

Martedì' 01 NOVEMBRE (Tutti i Santi): chiuso

MERCOLEDI' 07 DICEMBRE: PANIFICAZIONE DOPPIA

Giovedì' 08 DICEMBRE (Immacolata): chiuso

SABATO 24 DICEMBRE PANIFICAZIONE TRIPLA

Domenica 25 DICEMBRE ( Santo Natale): chiuso  
Lunedì 26 DICEMBRE (Santo Stefano): chiuso

GIOVEDI' 05 GENNAIO 2012 PANIFICAZIONE DOPPIA

Venerdì' 06 GENNAIO (Epifania): chiuso  
Lunedì 17 GENNAIO (S. Patrono) : apertura facoltativa

In occasione di due festività consecutive, i panificatori sono autorizzati all'apertura dalle ore 7 alle ore 13 della prima festività. Nel caso di tre festività consecutive, il giorno in cui è consentita la predetta apertura sarà fissato di volta in volta dal Sindaco

## **ART. 9 - CARTELLO ORARIO**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, stabilito in conformità al presente provvedimento, mediante esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

## **ART.10 – SALDI INVERNALI ED ESTIVI**

I saldi invernali iniziano il 6 gennaio (di ogni anno) ed i saldi estivi avranno inizio il primo sabato del mese di luglio, entrambi per la durata massima di 60 giorni .

## **ART. 11 - SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 104 della Legge Regionale 6/2010, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per la tipologia di media struttura di vendita e da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

In caso di reiterazione della violazione di cui al precedente comma, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di orario giornaliero delle attività (di cui al precedente art. 1), di orari per la vendita di pane (di cui al precedente art. 8) e di esposizione del cartello orario (di cui all'art. 9) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 200,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le medie strutture di vendita e da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita

Ogni altra violazione alla normativa sugli orari non prevista dai precedenti commi è punita, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3099,00 irrogata dal Sindaco con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

La polizia Locale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

## **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore dal 01 gennaio 2011 e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Dalla Residenza Municipale, li 30 NOV. 2010

IL SINDACO: 

